



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 18 gennaio 2011 n.3

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 36 della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta dell'11 gennaio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 E DEL DECRETO DELEGATO 26 NOVEMBRE 2010 N.186

Art.1

L'articolo 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“1. Qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana, i provvedimenti che lo riguardano concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'allontanamento e l'espulsione sono tradotti, anche sinteticamente, in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnola o russa, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

2. La Gendarmeria ha facoltà di effettuare la notifica dei provvedimenti rendendo l'interessato edotto del contenuto mediante interprete.”.

Art. 2

L'articolo 7, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“3. I provvedimenti di rilascio e revoca dei permessi di soggiorno di cui al superiore comma 1, lettere d) ed e) sono adottati dal Congresso di Stato, previo parere obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri. I provvedimenti di rinnovo dei medesimi provvedimenti sono adottati dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri e possono essere adottati solo qualora permangano le condizioni previste dalla legge e, se del caso, quelle ulteriori indicate nella delibera di concessione da parte del Congresso di Stato.”.

Art 3

Dopo il comma 4, dell'articolo 7, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è inserito il seguente comma:

“5. Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la Gendarmeria-Ufficio Stranieri ha facoltà di richiedere all'interessato la documentazione ulteriore che ritenesse necessaria alla definizione della pratica.”.

Art. 4

All'articolo 10, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118, dopo la lettera c) è introdotto quanto segue:

“d) speciale per gli infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato, con validità fino a 12 mesi continuativi all’anno, rinnovabile annualmente.”.

Art. 5

L'articolo 12, comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente legge, incluso quello di cui all’articolo che precede.”.

Art. 6

L'articolo 13, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“2. Lo straniero residente o in possesso, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, di permesso di soggiorno ordinario o speciale continuativo, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall’autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità e per motivi di studio.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso.”.

Art. 7

L'articolo 15, comma 5, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“5. Il permesso per convivenza dà la possibilità di accedere al lavoro in Repubblica nella forma dei permessi per i transfrontalieri, ai sensi delle norme vigenti e con priorità rispetto ai transfrontalieri stessi.”.

Art. 8

All'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n. 118, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“8. Lo straniero titolare di permesso per convivenza *more uxorio* può richiedere il rilascio di permesso per minori, di cui al presente articolo, in favore di:

- a) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché il figlio non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall’autorità giudiziaria;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.”.

Art. 9

All'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“9. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi può richiedere il rilascio di permesso per convivenza o per minori, di cui al presente articolo, in favore di:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo di età non superiore a 25 anni che risulti a suo carico, purché non sia coniugato né convivente *more uxorio*. Nel caso di minori è necessario che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso o che tale consenso sia stato prestato dall'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata di tale permesso è legata al periodo di validità del permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi del titolare.

Il permesso di cui al presente comma è rilasciato dalla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione e dà diritto all'iscrizione a corsi di studio e formazione professionale.”.

Art. 10

L'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“b) al figlio di sammarinese ai sensi della Legge 30 novembre 2000 n. 114, come modificata dalla Legge 17 giugno 2004 n. 84.”.

Art. 11

L'articolo 16, comma 2, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione concede la residenza, previa verifica dei requisiti per ottenerla, allo straniero che viva in maniera stabile ed effettiva in Repubblica in favore del quale sia stato rilasciato permesso di soggiorno ordinario ai sensi dell'articolo 13, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data del rilascio del permesso di soggiorno. Con provvedimento motivato la Commissione può negare la concessione della residenza. La Commissione Consiliare può estendere la concessione della residenza al figlio minore che sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia stabilmente convivente con il genitore straniero, indipendentemente dal decorso dei cinque anni previsti dalla legge. Parimenti la Commissione può estendere la concessione della residenza in favore del figlio maggiorenne di età non superiore ai 25 anni, già titolare di permesso di soggiorno al momento della concessione della residenza al proprio genitore, stabilmente convivente e a carico di quest'ultimo, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio*.”.

Art. 12

Il comma 4, lettera d), dell'articolo 17, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“d) si sia verificata la perdita in capo all'interessato dei requisiti e/o delle condizioni che avevano determinato il rilascio dell'originario permesso. L'interessato che avesse ottenuto il permesso di soggiorno in ragione di convivenza *more uxorio* con cittadino o straniero residente in territorio a

seguito della nascita di figli riconosciuti da entrambi mantiene il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Repubblica anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio* a condizione che i figli continuino a risiedere in Repubblica e che l'interessato mantenga la dimora abituale in Repubblica;”.

Art. 13

L'articolo 32, comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“4. Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri che, avendone necessità, sono privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero il cui permesso sia stato revocato o sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto di terzo grado e con la multa di euro 5.000,00= per ogni lavoratore abusivamente impiegato.”.

Art. 14

L'articolo 33, comma 7, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“7. L'esecuzione coattiva della misura dell'allontanamento avviene mediante il rinvio, a mezzo della forza pubblica, dello straniero allo Stato di provenienza.”.

Art. 15

All'articolo 33 della Legge 28 giugno 2010 n. 118, dopo il comma 10 è introdotto il seguente comma:

“11. Lo straniero allontanato dal territorio non può farvi rientro prima che siano decorsi cinque anni dalla comminazione della misura e senza aver ottenuto preventivamente una speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Congresso di Stato su parere obbligatorio della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.”.

Art. 16

L'articolo 39, comma 3 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 è sostituito come segue:

“3. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo diversa esplicita statuizione, si applicano a tutte le situazioni pendenti e regolate diversamente dalla legislazione precedente. Le disposizioni di cui ai superiori artt. 13, comma 6 e 17 comma 6 si applicano anche in caso di matrimonio o convivenza *more uxorio* avente avuto luogo o inizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.”.

Art. 17

Dopo l'articolo 12 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186 è inserito il seguente articolo:

“Art. 12 bis

(Permesso di soggiorno speciale per infermiere in servizio presso l'Ospedale di Stato)

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per infermiere in servizio presso l'Ospedale di Stato di cui all'articolo 10, lettera d), della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive integrazioni e modifiche deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- contratto di lavoro stipulato con l'ISS con apposita nota di trasmissione all'Ufficio del Lavoro;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;

- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio.”.

Art. 18

All'articolo 16 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n. 186, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

“I titolari di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, che richiedano il rilascio di permesso per convivenza a favore del coniuge ai sensi dell'articolo 15, comma 9, lettera a), della medesima legge devono presentare i documenti di cui all'articolo 14, lettera a), del presente decreto.

Gli stranieri titolari di permesso per convivenza *more uxorio*, di cui all'articolo 15 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, che richiedano il rilascio di permesso per minori a favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della medesima legge ed i titolari di permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 4, della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, che richiedano il rilascio di permesso per minori a favore dei figli ai sensi dell'articolo 15, comma 9, lettere b) e c) della medesima legge devono presentare i documenti previsti all'articolo 14, lettera b), del presente decreto.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 gennaio 2011/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta